

Legge regionale 15 luglio 2026, n. 13

Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Seconda variazione.

(Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 23.07.2026)

INDICE

PREAMBOLO

CAPO I Variazioni al bilancio

Art. 1 Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2026-2028

Art. 2 Autorizzazioni di spesa per gli anni 2026-2028

CAPO II Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2025, n. 63 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028)

Art. 3 Autorizzazione all'indebitamento. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 63/2025

Art. 4 Sostituzione dell'allegato d) della l.r. 63/2025

Art. 5 Sostituzione dell'allegato 3 della nota integrativa della l.r. 63/2025

Art. 6 Sostituzione dell'allegato G) della l.r. 63/2025

CAPO III Disposizioni finali

Art. 7 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 11 e l'articolo 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l'articolo 51;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2025, n. 63 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028);

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 29 maggio 2026, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. si rende necessario adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 al fine di garantire copertura finanziaria a esigenze di spesa intervenute successivamente all'approvazione del bilancio stesso (l.r. 63/2025), da realizzarsi nel corso dell'esercizio di riferimento;
2. tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese alla cui copertura si provvede anche attraverso il ricorso al credito, riduzioni di spesa, storni di fondi compensativi e l'utilizzo degli accantonamenti di bilancio presenti sui fondi di riserva;
3. per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

CAPO I
Variazioni al bilancio

Art. 1

Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2026-2028

1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 sono apportate le variazioni indicate

nell'allegato A "Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 - Entrata" e nell'allegato B "Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 - Spesa".

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

	Residui	Cassa	Competenza 2026	Pluriennale 2027	Pluriennale 2028
ENTRATA	0,00	40.343.972,23	11.578.661,47	19.824.765,03	-7.418.049,77
SPESA	0,00	40.343.972,23	11.578.661,47	19.824.765,03	-7.418.049,77

Art. 2

Autorizzazioni di spesa per gli anni 2026-2028

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge negli importi indicati all'allegato B "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 – Spesa" (1).

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2025, n. 63 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028)

Art. 3

Autorizzazione all'indebitamento. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 63/2025

1. L'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 63 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028), è sostituito dal seguente:

“ Art. 5 - Autorizzazione all'indebitamento

1. Nel triennio 2026-2028 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 1.122.859.336,71, di cui euro 606.938.131,76 nel 2026, euro 318.977.419,58 nel 2027 ed euro 196.943.785,37 nel 2028, subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2004"), di quanto previsto dall'articolo 62 del d.lgs. 118/2011 e all'osservanza di quanto recato dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, comprende anche gli stanziamenti necessari ad assicurare la copertura finanziaria degli impegni che sono stati oggetto di reimputazione, sulle annualità 2026 per euro 147.576.795,80, 2027 per euro 28.617.582,72 e 2028 per euro 3.303.123,94, a valere su precedenti autorizzazioni all'indebitamento.

3. Con riferimento all'indebitamento autorizzato al comma 1, per il finanziamento degli investimenti degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 è autorizzato il ricorso all'indebitamento per far fronte alle effettive esigenze di cassa, come previsto dall'articolo 40, comma 2 bis, del d.lgs. 118/2011, per euro 264.028.157,27 relativamente all'esercizio finanziario 2026, per euro 134.251.114,64 relativamente all'esercizio finanziario 2027 e per euro 73.043.123,94 relativamente all'esercizio finanziario 2028 ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) e nel rispetto dell'articolo 3, commi 16-21, della l. 350/2003, come integrati dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

4. I mutui o prestiti di cui al comma 1 sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta e ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

5. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e culturale e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

6. I mutui o prestiti di cui al comma 4, aventi un impatto di spesa in termini di oneri finanziari a servizio del debito negli esercizi 2027 e 2028, trovano copertura finanziaria, negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale, Missione 50 "Debito Pubblico".

7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2028, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2028, troveranno copertura nell'ambito delle successive leggi di bilancio. ”.

Art. 4**Sostituzione dell'allegato d) della l.r. 63/2025**

1. L'allegato d) della l.r. 63/2025 “ *Limiti di indebitamento Regione Toscana* ”, è sostituito dall'allegato F “ *Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento* ” (1) della presente legge.

Art. 5**Sostituzione dell'allegato 3 della nota integrativa della l.r. 63/2025**

1. L'allegato 3 della nota integrativa della l.r. 63/2025 “ *Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili* ”, è sostituito dall'allegato G “ *Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili* ” (1) della presente legge.

Art. 6**Sostituzione dell'allegato G) della l.r. 63/2025**

1. L'allegato G) della l.r. 63/2025 “ *Elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali* ”, è sostituito dall'allegato H “ *Elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali* ” (1) della presente legge.

CAPO III
Disposizioni finali**Art. 7****Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Note

1. Vedi Burt n. 39, parte prima, del 23 luglio 2026 .

Allegati

All1 – Allegato A – Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 - Entrata (1)

All2 – Allegato B – Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 - Spesa (1)

All3 – Allegato C – Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 - Quadro generale riassuntivo (1)

All4 – Allegato D – Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 - Equilibri di bilancio (1)

All5 – Allegato E – Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 - Prospetti riportanti i dati di interesse del Tesoriere (Allegato n. 8/1 al D.Lgs. 118/2011) Entrate - Spese (1)

All6 – Allegato F – Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (1)

All7 – Allegato G – Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili (1)

All8 – Allegato H – Elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali (1)

All9 – Allegato I – Relazione illustrativa (1)

All10 – Allegato L – Parere del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana (1)